

Sirolli Mendaro Pulieri
Francesco Maria
NOTAIO

Repertorio n. 42053

Raccolta n. 15136

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

**"Avaz - Associazione Volontari
per lo sviluppo dei Popoli Onlus"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di settembre,
in Roma, Piazza Sempione n. 19/B, alle ore sedici e quaranta-
cinque

20 settembre 2020

Avanti a me Dott. **FRANCESCO MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI**, Notaio in Roma, con studio in Via Giuseppe Pisanelli n. 4, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' presente il Signor:

- **LUZI Ernesto**, nato a Roma il giorno 12 marzo 1960, residente in Roma, Via Olindo Guerrini n. 21, codice fiscale LZURST 60C12 H501J, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e come tale legale rappresentante dell'Associazione avente la denominazione di

"Avaz - Associazione Volontari per lo sviluppo dei Popoli - Onlus",

con sede in Roma, attualmente ubicata in Piazza Sempione n. 19/B, codice fiscale 97049320589, indirizzo di posta elettronica certificata "avaz@pec.it", Associazione:

--- priva di personalità giuridica;

--- avente natura di Organismo Non Governativo riconosciuto idoneo all'attività di cooperazione allo sviluppo per conseguimento della relativa idoneità ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49 (giusta Decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 18 ottobre 1999 Prot. 1999/128/004385/1), e - mantenendo tale idoneità ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 ("Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo") - iscritta nell'elenco delle Organizzazioni della Società Civile di cui all'articolo 26, comma 3, della predetta ultima legge, giusta il decreto del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 4 aprile 2016 n. 2016/337/000142/6 (Prot. di comunicazione n. 2967 del 7 aprile 2016);

--- iscritta nell'Anagrafe unica delle Onlus del Lazio tenuta presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125, come dichiara e riconosce
(che in seguito potrà essere chiamata, per brevità, come "Ente" o "Associazione").

Io Notaio sono certo della identità personale del detto comparente, cittadino italiano, come afferma.

Il comparente

dichiara preliminarmente

Registrato a Roma 1

il 25/09/2020

N. 21752

Serie 1T

Esatti € Esente



in via sostitutiva di atto di notorietà e previo richiamo da me Notaio fatto circa le conseguenze penali per il caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere stato nominato alla predetta carica di Presidente dell'"Ente" con delibera assunta dal Consiglio Direttivo in data 16 febbraio 2020 n. 2, e di essere tuttora insediato nella predetta carica,

dichiara altresì

--- che i dati identificativi dell'"Ente" sono esattamente quelli sopra riportati;

--- che l'"Ente" stesso venne costituito, con la denominazione di "Associazione Volontari Amici dello Zaire - A.V.A.Z.", in forza di atto del Notaio Carmelo Ruà di Guidonia Montecelio, in data 3 ottobre 1985, Rep. n. 1323/98, debitamente registrato, al quale venne allegato - sotto la lettera "A" - lo Statuto composto di 11 (undici) articoli;

--- che, con atto a rogito del Notaio Elvira Bellelli di Roma, in data 7 giugno 2000, Rep. n. 41260/10077, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 16 giugno 2000 al n. 21291 serie 1, è stato depositato il nuovo testo dello statuto dell'"Associazione";

--- che, successivamente, con atto di rettifica a rogito del medesimo notaio, in data 16 ottobre 2000, Rep. n. 41952/10282, debitamente registrato, è stato depositato il nuovo testo dello statuto dell'"Ente", con l'esatta denominazione, costituito da 28 (ventotto) articoli, che venne allegato sotto la lettera "A" al predetto atto;

--- che detto ultimo Statuto è quello attualmente vigente, dichiara infine

--- che è stata ritualmente convocata - in seconda convocazione - in questo luogo per le ore 16.45 (sedici e minuti quarantacinque) di oggi, ai sensi di legge e di Statuto del predetto "Ente", a mezzo comunicata inviata a tutti i soci in data 2 settembre 2020, l'Assemblea Straordinaria dell'Ente medesimo per discutere sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

"modifiche statutarie per il riconoscimento come Ente del Terzo Settore (ETS) e iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) a seguito alle disposizioni del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017".

Tutto ciò dichiarato preliminarmente, il comparente, LUZI Ernesto, nella sua predetta qualità, mi fa quindi richiesta di assistere, redigendone il relativo verbale, all'odierna indicata Assemblea, in seconda convocazione, della predetta "Associazione" - in questo giorno e luogo - con riguardo all'Ordine del Giorno sopra detto.

Io Notaio vi aderisco e dò atto di quanto segue.

Il signor LUZI Ernesto, nella predetta qualità, apre la odierna seduta dell'Assemblea Straordinaria dell'"Ente".

Quindi, il medesimo,

CONSTATATO CHE:

--- l'Assemblea di cui trattasi è stata regolarmente convocata mediante avviso trasmesso ai soci in tempo utile e che la prima convocazione, in questo stesso luogo in data 18 settembre 2020, alle ore 23.00 (ventitrè e minuti zero), è andata deserta;

--- l'Assemblea indetta - in seconda convocazione - in data odierna nel medesimo luogo di Roma, Piazza Sempione n. 19b, per le ore 16.45, ha raggiunto il quorum per la sua valida costituzione, secondo quanto in seguito meglio precisato;

--- la convocazione in questo luogo tiene conto delle esigenze eccezionali in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19;

--- degli aventi diritto all'intervento - attualmente in numero di 57 (cinquantasette);

ne sono presenti in proprio e per delega numero 25 (venticinque) come consta dal foglio delle presenze che, debitamente firmato come il comparente afferma, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

--- dopo aver verificato le deleghe, avendole trovate regolari, ha disposto averle acquisite agli atti dell'"Associazione";

--- del Consiglio Direttivo sono altresì presenti il Presidente, in persona di sè medesimo, e i consiglieri:

- Terribili Mauro;
- Cionfrini Giorgio
- Cimei Carla

VERIFICATO CHE:

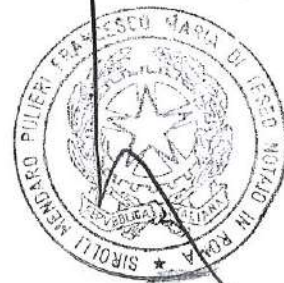
--- per l'Assemblea Straordinaria lo statuto allegato al verbale a rogito del Notaio Elvira Bellelli di Roma in data 16 ottobre 2000, Rep. n. 41952/10282, sopra citato, stabilisce quanto segue:

* all'articolo 19, che competente a deliberare sulle modifiche statutarie è l'Assemblea straordinaria;

* all'articolo 17 che "In caso di modifica statutaria è richiesta la presenza di almeno il quadruplo dei membri del Consiglio Direttivo pari a venti voti come modificato e previsto dall'articolo 101 D.Leg. 117/2017 fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore";

--- il sopra indicato numero di presenti, ai sensi del richiamato articolo 17 dello Statuto, integra le maggioranze necessarie per la valida costituzione, e che, peraltro, l'articolo 101, comma 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 applicabile - infra alia - alle ONLUS, pone specifiche norme in materia di maggioranze assembleari per gli adeguamenti statutari;

ACCERTATA



l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente Assemblea Straordinaria regolarmente formata, validamente costituita ed idonea a deliberare sul sopra richiamato punto dell'Ordine del Giorno, che pone pertanto in trattazione.

DISCUSSIONE

Quindi il Presidente, introducendo la discussione,

RAPPRESENTA ALL'ASSEMBLEA QUANTO SEGUE

==I==

che, come già risultante dalla delibera del Consiglio Direttivo della suddetta Associazione assunta in data 30 agosto 2020 (delibera n. 12/2020), l'"Avaz - Volontari per lo sviluppo dei Popoli - Onlus" intende modificare il proprio Statuto nel senso di conformarlo alla normativa di cui al "Codice del Terzo Settore (CTS)", prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 ed ulteriori;

==II==

che, a tal fine, più precisamente, il vigente Statuto risulterà adeguato, ove la presente Assemblea adotti la relativa delibera, alla normativa suddetta nel modo che segue e cioè nel senso di apportare le seguenti modifiche, aggiunte, soppressioni e/o integrazioni e precisamente:

- Art. 1, che viene intitolato "Costituzione, denominazione, sede":

a. modifica del primo comma, nel senso di inserirvi l'indicazione della costituzione "in Roma" dell'Ente;

b. introduzione dei commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, i quali ultimi due ineriscono alla disciplina della sede, già prevista dall'attuale art. 2, modificandone il contenuto;

- Art. 2:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Scopi e Finalità", in luogo di "Sede";

- Art. 3:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Attività", in luogo di "Natura";

- Art. 4:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Volontariato", in luogo di "Scopi e fini";

- Art. 5:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Patrimonio e risorse economiche", in luogo di "Durata";

- Art. 6, che rimane intitolato "Soci":

a. modifica del primo comma;

b. introduzione dei commi secondo, terzo e quarto;

- Art. 7:

modifica integrale dell'articolo, che viene intitolato "Diritti e Doveri dei soci", in luogo di "Ammissione" (riguar-

dante i soci);

- Art. 8:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Criteri di ammissione ed esclusione", in luogo di "Uniformità del rapporto associativo";

- Art. 9:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Organi dell'Associazione", in luogo di "Esclusione del socio";

- Art. 10:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Assemblea dei Soci", in luogo di "Recesso del socio";

- Art. 11:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Assemblea ordinaria dei Soci", in luogo di "Morosità del socio";

- Art. 12:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Assemblea straordinaria dei Soci", in luogo di "Intransmissibilità" (riguardante la qualità, la relativa quota o contributo associativo dei soci);

- Art. 13:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Consiglio Direttivo", in luogo di "Patrimonio";

- Art. 14:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Presidente", in luogo di "Gratuità delle cariche";

- Art. 15:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Vice Presidente", in luogo di "Esercizio finanziario";

- Art. 16:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Tesoriere", in luogo di "Organi sociali";

- Art. 17:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Organo di controllo", in luogo di "Assemblea dei soci";

- Art. 18:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Revisione legale dei conti", in luogo di "Assemblea ordinaria";

- Art. 19:

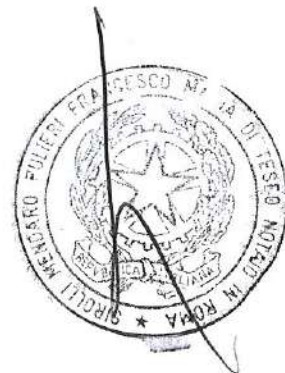
modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Durata e Scioglimento", in luogo di "Assemblea straordinaria";

- Art. 20:

modifica integrale dell'intero articolo, che viene intitolato "Norme transitorie e finali", in luogo di "Consiglio Direttivo";

- Art. 21:

soppressione integrale dell'articolo, la cui disciplina è



confluita nell'art. 14;

- Art. 22:

soppressione integrale dell'articolo, la cui disciplina confluita nell'art. 15;

- Art. 23:

soppressione integrale dell'intero articolo, la cui disciplina è confluita nell'art. 16;

- Art. 24:

soppressione integrale dell'articolo;

- Art. 25:

soppressione integrale dell'articolo;

- Art. 26:

soppressione integrale dell'articolo, la cui disciplina confluita nell'art. 19;

- Art. 27:

soppressione integrale dell'articolo, la cui disciplina confluita nell'art. 19;

- Art. 28:

soppressione integrale dell'articolo, la cui disciplina confluita nell'art. 20;

==III==

che sul punto della disciplina degli adeguamenti statuari intervenuta la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese, firmata digitalmente dal Direttore Generale Alessandro Lombardi, in data 27 dicembre 2018 numero 20;

==IV==

che, per ciò che concerne, in particolare, le Organizzazioni non Governative già riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e considerate ONLUS ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, è anche intervenuta la nota del predetto Ministero n. 4787 del 22 maggio 2019, avente ad oggetto: "Applicazione dell'articolo 32, comma 7 della legge n.125/2014, come integrato dall'articolo 89, comma 1 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore)" che esclude per diverse ragioni ogni automaticità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

==V==

che l'articolo 101 del D.Lgs. 117/2017, stabilisce quanto segue:

"2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine

di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria."

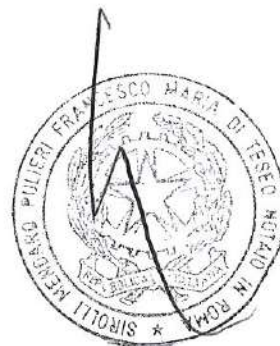
"8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10."

==VI==

con l'adozione del nuovo testo di Statuto, l'"Associazione" assumendo la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore, a norma dell'art. 4, comma 1, del CTS, a far data dall'iscrizione dell'"Ente" stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, successivamente all'operatività di quest'ultimo, non rientrerebbe nelle citate disposizioni, come richiamate dal comma 8 dell'articolo 101 del CTS, mentre - per ciò che concerne il regime transitorio - la Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 dell'Agenzia delle Entrate specifica chiaramente che: "Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 13 del 31 maggio 2019, alla quale, per gli aspetti extra-fiscali si fa integrale rinvio, ha fornito chiarimenti in relazione all'articolo 101, comma 2, del CTS, sopra riportato. Per quanto riguarda le ONLUS, la circolare fa riferimento al contenuto dell'articolo 102, comma 2, lettera a), del Codice ed esplicita che la disciplina relativa alle ONLUS resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice. Stante il perdurare, nel periodo transitorio, dell'efficacia delle disposizioni recate dal d.lgs 460 del 1997, la circolare afferma che la verifica dello statuto alle nuove disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente."

==VII==

che, riassumendo, quindi l'effettiva decadenza della qualifica di ONLUS, derivante dalla concreta abrogazione della disciplina del d.lgs. n. 460/97, si verificherà alla compresenza di due condizioni fondamentali cioè che il RUNTS sia stato costituito e sia operativo e che sia stata emanata l'approvazione della Commissione UE delle disposizioni fiscali di cui allo stesso Titolo X del codice del terzo settore, e comunque non prima dell'esercizio successivo a quello della messa in funzione del Registro;



==VIII==

che, a tale ultimo riguardo (al verificarsi di entrambe le condizioni sopra richiamate), la denominazione sociale dell'"Ente" dovrà contenere l'indicazione di ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS (a norma dell'articolo 12 del CTS) ed altresì esso indicherà gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (a norma dell'articolo 11 del CTS);

==IX==

che l'art. 35 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. "Decreto crescita") - convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27 - ha stabilito alla data del 31 ottobre 2020 i termini per l'adeguamento degli statuti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, in deroga al termine di cui all'articolo 101, comma 2, del CTS.

Ciò detto, il signor LUZI Ernesto dà atto che il nuovo articolato dello Statuto (risultante dalle singolari modifiche) è coerente con la citata normativa e mi invita a far risultare dal presente verbale la delibera assembleare circa l'approvazione del nuovo statuto con le modifiche e/o introduzioni riguardanti gli articoli 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), e con la soppressione degli articoli 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitré), 24 (ventiquattro), 25 (venticinque), 26 (ventisei), 27 (ventisette) e 28 (ventotto), come sopra indicato.

A seguito di quanto sopra, propone che lo Statuto assuma il seguente preciso tenore.

"Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.

E' costituita in Roma l'associazione denominata "Avaz - Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli".

Costituitasi nel 1985 come associazione, ha ottenuto nel 1999 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge 49/1987, ed è pertanto "Onlus di diritto" ai sensi del D.L. 460/97 art. 10, comma 8, mantenendo tale idoneità nel 2014 ai sensi della legge 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambi-

to degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'Associazione ha sede in Roma e il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea -su proposta del Consiglio direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

Art. 2 - Scopi e Finalità.

L'Associazione

- 1) non ha scopo di lucro;
- 2) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) è di ispirazione cristiana;
- 4) la sua attività è finalizzata alla promozione dello sviluppo, della pace, della democrazia e della solidarietà tra i popoli; al soddisfacimento dei bisogni primari ed alla piena realizzazione dei diritti civili e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione ai diritti delle donne ed alla difesa di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- 5) intende cooperare per uno sviluppo integrale dell'uomo e della società nel segno della giustizia e della solidarietà;
- 6) si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione;
- 7) mantiene relazioni privilegiate con le istituzioni della chiesa locale;
- 8) si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale nei Paesi poveri e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica della mentalità e delle strutture che creano dipendenza e asservimento.

Art. 3 - Attività.

- 1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un'area economica svantaggiata;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.

z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-) organizzare la formazione di operatori i quali, ispirandosi agli ideali della carità e della condivisione evangelica, si impegnino a lavorare come volontari nei PVS per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;

-) sviluppare la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;

-) assistere i volontari che operano nei PVS. con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;

-) promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;

-) svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

3) Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4 - Volontariato.

1) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo (art. 14). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2) Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1.

3) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

4) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche.

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;

b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione se

destinati a patrimonio per legge, per volontà del benefattore o per decisione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo



perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS.
- f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro i termini stabiliti dall'art.48, comma 3 del CTS con le modalità dell'art. 10 comma 4.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Soci.

1) Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, o altre organizzazioni di volontariato con personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) Il numero dei soci è illimitato.

3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8 comma 4.

4) La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci.

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione e potendo rendersi informati sulle attività dell'organizzazione e controllandone l'andamento, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

c) i soci si impegnano:

- a curare la formazione e l'aggiornamento personale per essere capace di:
- cogliere le diverse problematiche connesse con le situazioni dei Paesi in via di Sviluppo;
- contribuire con competenza ad un'azione di autentica sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- stabilire un valido collegamento con gli operatori volontari impegnati nei progetti;
- a mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vita dell'Associazione medesima.

Art. 8- Criteri di ammissione ed esclusione.

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

2) Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).

3) La qualità di socio è intrasmissibile.



4) La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;

c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

d) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.

5) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione.

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Tesoriere;

- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà)

Art. 10 - Assemblea dei Soci.

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.

2) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora questo organo sia regolarmente costituito, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni.

3) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4) La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera rac-

comandata A.R., o anche in forma telematica, con 15 giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda deve avere luogo in data diversa dalla prima.

5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

7) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci.

8) I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11 - Assemblea ordinaria dei Soci.

1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo - entro i termini stabiliti dall'art.48, comma 3 del CTS e con le modalità previste dall'art. 10 comma 4.

2) L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione (art.13 del CTS);
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca;



- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
 - nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
 - delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati (art. 6);
 - delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;
 - attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria dei Soci.

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10 comma 4 ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre/quarti dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci;
- 2) L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci presenti:
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS), con le modalità previste dal medesimo articolo ai commi 2-3 e consentite dal Codice Civile art. 21 comma 2;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo.

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 consiglieri eletti, tra i soci, dall'Assemblea e durano in carica 3 anni; sono rieleggibili;
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.
- 3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla

loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.

5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

6) Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Quest'ultimo può essere scelto tra le persone non componenti il Consiglio stesso. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei presenti alla riunione.

7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.

8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

9) La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

11) I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

12) Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo (art. 15) e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.

13) I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario (comma 6) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha



presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.

14) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

IL Consiglio Direttivo governa l'organizzazione e di essa ha il potere gestorio ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del CTS e il Bilancio Sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sull'esclusione dei soci (art. 7 comma 5)
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 1;
- ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.

15) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ETS e, in genere, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è stato affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Presidente.

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l'art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o da altra figura (art. 12 comma 7).

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

ne di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno; per quanto riguarda l'organizzazione interna ha le seguenti mansioni:

- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.

Art. 15 - Vice Presidente

Il vice presidente ha funzioni vicarie del presidente; lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento assumendone gli stessi poteri; disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Articolo 16 - Tesoriere

Il tesoriere cura la contabilità e la gestione amministrativa dell'Associazione. Registra le entrate e le uscite, controllando la regolarità delle ricevute e dei mandati.

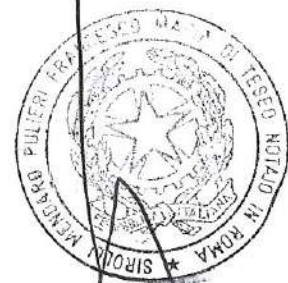
Custodisce ed assicura la regolare tenuta dei registri contabili, ha la responsabilità del fondo dei contanti e dei valori di proprietà dell'Associazione.

Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate. Verifica che tutte le spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Predisporre la bozza del bilancio o rendiconto economico preventivo e consuntivo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo. Relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sulla situazione contabile dell'Associazione. Potrà avvalersi dell'assistenza di commercialisti nominati dal Consiglio Direttivo, rimanendo comunque responsabile della situazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 17 - Organo di controllo

1) L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto



da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- di attestare, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 18 - Revisione legale dei conti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30. comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;

- nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

- l'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Art. 19 - Durata e Scioglimento.

L'Associazione avrà durata, salvo proroga, fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).

1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del-

l'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorso i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 20 - Norme transitorie e finali.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia"

A questo punto, il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, rappresenta ed attesta quanto segue:

VOTAZIONE

Esaurita la discussione, il signor LUZI Ernesto, nella sua qualità, preliminarmente propone all'Assemblea di votare unitariamente tutte le predette modifiche e non singolarmente le stesse una per una.

Mette quindi ai voti tale sua proposta di trattazione unitaria e apre la votazione per l'approvazione.

Quindi mi dichiara che l'Assemblea ha così votato:

- * favorevoli: 25 (venticinque) voti in proprio e per delega
- * contrari: nessuno
- * astenuti: nessuno

e comunica, dell'intervenuta approvazione, il predetto risultato, dei voti espressi per alzata di mano.

Ciò posto, il signor LUZI Ernesto, nella sua qualità di Presidente, mette ai voti le prospettate modifiche statutarie e, quindi, propone di approvare nella sua interezza il predetto nuovo testo di Statuto, e apre la votazione.

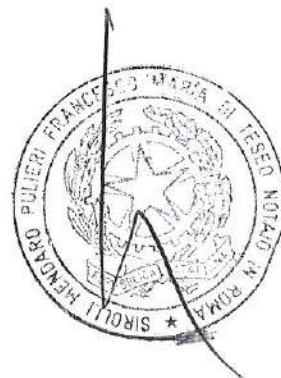
Quindi mi dichiara che l'Assemblea ha così votato:

- * favorevoli: 25 (venticinque)
- * contrari: nessuno
- * astenuti: nessuno

e comunica, dell'intervenuta approvazione, il predetto risultato, dei voti espressi per alzata di mano.

MANDATO

L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i presenti e l'astensione del Presidente, per alzata di mano, dà altresì



espresso mandato al Presidente del Consiglio Direttivo pro-tempore in carica, perchè lo stesso possa da solo, con i più ampi poteri:

- inoltrare domanda per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con il corredo della documentazione richiesta;
- apportare all'innovato Statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte e modifiche non sostanziali che eventualmente venissero richieste dalla Competente Autorità Amministrativa in sede di istruttoria per l'iscrizione nel predetto RUNTS, senza necessità di convocare nuovamente l'Assemblea;
- intervenire, a tale esclusivo fine, in atto notarile per ogni relativa incombenza;
- dar corso, in genere, a tutti gli adempimenti susseguenti alla presente delibera.

PROCLAMAZIONE

I risultati delle votazioni sono proclamati dal Presidente LUZI Ernesto, il quale dichiara quindi che l'Assemblea generale dell'"Avaz - Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli - Onlus", sul punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, ha deliberato di approvare le modifiche statutarie come risultanti dal testo sopra proposto, precisato ed illustrato e lo Statuto nella sua interezza.

CONSEGNA E ALLEGAZIONE DELLO STATUTO

Detto nuovo Statuto, così come approvato dall'Assemblea, composto di numero 20 (venti), con le intervenute sopra riportate modifiche, mi viene consegnato dal medesimo componente LUZI Ernesto e io Notaio lo ritiro ed allego al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e sostanziale.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

A questo punto, il medesimo Presidente constata e fa constatare che nessuno chiede ulteriormente la parola sul punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria della presente Assemblea, e quindi - nel ringraziare i presenti per la loro partecipazione - dichiara chiusa la discussione sul predetto punto della presente riunione alle ore diciassette e minuti quarantacinque con ciò sciogliendo la presente Assemblea, chiuso il presente verbale.

SPESE ED IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'"Avaz - Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli - Onlus".

Esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2007 e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del medesimo D.Lgs. 117/2017 e,

comunque, dell'art. 27 bis della Tabella - Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto atto posto in essere da Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

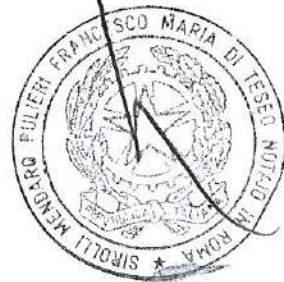
Il Comparente, dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui al Regolamento UE n.679/2016 GDPR, in merito al quale consente il trattamento dei propri dati personali relativamente agli adempimenti che derivano dal presente atto e dichiara inoltre di avere ricevuto da me Notaio ogni relativo chiarimento ed ogni più ampia spiegazione sul contenuto e sulle conseguenze civilistiche, fiscali, amministrative e penali dell'atto stesso, riconoscendo di averne ben compreso il significato.

E richiesto di quanto precede io Notaio ho redatto il presente verbale fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato, in fine ed a margine degli altri fogli, in uno agli allegati, alle ore diciassette e quarantacinque dal Comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane, in uno agli allegati, al medesimo, il quale a mia richiesta lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà.

Consta l'atto di dodici fogli dattiloscritti a norma di legge e completati a mano da me Notaio e da persona di mia fiducia sulle prime intere quarantasei pagine e righe tre della presente.

F.to Ernesto Luzi

F.to Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri Notaio





4

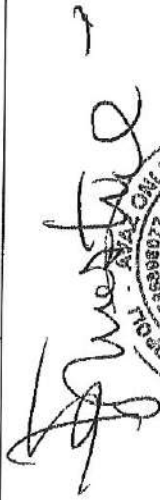
SOCIO	PRESENTE	PRESENTE CON DELEGA	DELEGA	DELEGA	DELEGA
1 ALCHIMEDE FRANCESCO					
2 ALCHIMEDE ROSSELLA	<i>Rea Lea</i>	X			
3 ALCHIMEDE VALENTINA	<i>Alchimede Valentina</i>		MANINI SILVIA		
4 ALTIMARI GIUSEPPINA					
5 BAGAGLIA BUGATELLA STEFANO	<i>Stefano Bagaglia</i>		ALCHIMEDE FRANCESCO		
6 BALDINI BARBARA					
7 BUFFA ALESSANDRO	<i>Alessandro Buffa</i>		ERNESTO DANESE	BUFFA M. CHIARA	BUFFA RAFFAELLA
8 BUFFA MARIA CHIARA		X			
9 BUFFA RAFFAELLA		X			
10 CESAREO ROBERTO					
11 CHIANTESE FRANCESCO					
12 CIMEI CARLA	<i>Cimei Carla</i>				
13 CIMEI SILVIA		X			
14 CIONFRINI GIORGIO	<i>Giorgio Cionfrini</i>				
15 CIPRESSA ALESSANDRO					
16 COLECCHIA ROBERTO					
17 COSI MARIA CONCETTA					
18 DANESE ERNESTO		X			
19 DECISI MARIA LUISA					
20 DI LEO GIOVANNI					
21 DUCA DINO					
22 FABBRETTI ANITA					



ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 62053
RACCOLTA N. 15/36

Spunta

Frank





STATUTO AVAZ

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede.

E' costituita in Roma l'associazione denominata "Avaz – Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli". Costituitasi nel 1985 come associazione, ha ottenuto nel 1999 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge 49/1987, ed è pertanto "Onlus di diritto" ai sensi del D.L. 460/97 art. 10, comma 8, mantenendo tale idoneità nel 2014 ai sensi della legge 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'Associazione ha sede in Roma e il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea -su proposta del Consiglio direttivo- che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

Art. 2 – Scopi e Finalità.

L'Associazione

- 1) non ha scopo di lucro;
- 2) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) è di ispirazione cristiana;
- 4) la sua attività è finalizzata alla promozione dello sviluppo, della pace, della democrazia e della solidarietà tra i popoli; al soddisfacimento dei bisogni primari ed alla piena realizzazione dei diritti civili e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione ai diritti delle donne ed alla difesa di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- 5) intende cooperare per uno sviluppo integrale dell'uomo e della società nel segno della giustizia e della solidarietà;
- 6) si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione;
- 7) mantiene relazioni privilegiate con le istituzioni della chiesa locale;
- 8) si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale nei Paesi poveri e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica della mentalità e delle strutture che creano dipendenza e asservimento.

Art. 3 – Attività.

- 1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 10, comma 1, del CTS:

Luigi Curzi



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un'area economica svantaggiata;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.
- z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-) organizzare la formazione di operatori i quali, ispirandosi agli ideali della carità e della condivisione evangelica, si impegnino a lavorare come volontari nei PVS per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
-) sviluppare la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
-) assistere i volontari che operano nei PVS, con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;
-) promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
-) svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

3) Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4 – Volontariato.

1) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente

stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo (art. 14). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2) Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1.

3) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

4) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche.

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;

b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione se

destinati a patrimonio per legge, per volontà del benefattore o per decisione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS.

f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro i termini stabiliti dall'art. 48, comma 3 del CTS con le modalità dell'art. 10 comma 4.

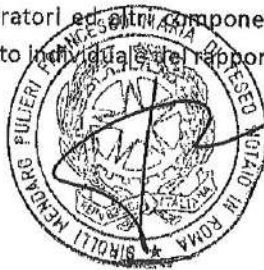
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Stefano Cui



Art. 6 – Soci.

- 1) Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, o altre organizzazioni di volontariato con personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) Il numero dei soci è illimitato.
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8 comma 4.
- 4) La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci.

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) i soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione e potendo rendersi informati sulle attività dell'organizzazione e controllandone l'andamento, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) i soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.
 - c) i soci si impegnano:
 - a curare la formazione e l'aggiornamento personale per essere capace di;
 - cogliere le diverse problematiche connesse con le situazioni dei Paesi in via di Sviluppo;
 - contribuire con competenza ad un'azione di autentica sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - stabilire un valido collegamento con gli operatori volontari impegnati nei progetti;
 - a mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vita dell'Associazione medesima.

Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione.

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).
- 3) La qualità di socio è intrasmissibile.
- 4) La qualità di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;

c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

d) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.

5) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Organi dell'Associazione.

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà)



Art. 10 – Assemblea dei Soci.

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.

2) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora questo organo sia regolarmente costituito, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni.

3) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4) La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con 15 giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda deve avere luogo in data diversa dalla prima.

5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

7) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 soci.

8) I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti.

Francesco Maria Di Tesco



Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11 – Assemblea ordinaria dei Soci.

1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo - entro i termini stabiliti dall'art.48, comma 3 del CTS e con le modalità previste dall'art. 10 comma 4.

2) L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione (art.13 del CTS);
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
- nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
- delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati (art. 6);
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;
- attribuisce al Consiglio Direttivo il potere di compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Assemblea straordinaria dei Soci.

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10 comma 4 ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre/quarti dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci;

2) L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci presenti:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS), con le modalità previste dal medesimo articolo ai commi 2-3 e consentite dal Codice Civile art. 21 comma 2;

-delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo.

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 consiglieri eletti, tra i soci, dall'Assemblea e durano in carica 3 anni; sono rieleggibili;
 - 2) L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti,
 - 3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 - 4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.
 - 5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
 - 6) Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Quest'ultimo può essere scelto tra le persone non componenti il Consiglio stesso. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei presenti alla riunione.
 - 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.
 - 8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
 - 9) La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
 - 10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 - 11) I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.
 - 12) Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo (art. 15) e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.
 - 13) I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario (comma 6) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.
 - 14) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione e di essa ha il potere gestorio ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

-attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

Frederico



- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del CTS e il Bilancio Sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sull'esclusione dei soci (art. 7 comma 5)
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 1;
- ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.

15) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ETS e, in genere, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è stato affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Presidente.

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l'art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o da altra figura (art. 12 comma 7).
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno; per quanto riguarda l'organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
 - sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
 - ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
 - in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.

Articolo 15 – Vice Presidente

Il vice presidente ha funzioni vicarie del presidente; lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento assumendone gli stessi poteri; disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.



Articolo 16 – Tesoriere

Il tesoriere cura la contabilità e la gestione amministrativa dell'Associazione. Registra le entrate e le uscite, controllando la regolarità delle ricevute e dei mandati. Custodisce ed assicura la regolare tenuta dei registri contabili, ha la responsabilità del fondo dei contanti e dei valori di proprietà dell'Associazione.

Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate. Verifica che tutte le spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Predisporre la bozza del bilancio o rendiconto economico preventivo e consuntivo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo. Relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sulla situazione contabile dell'Associazione. Potrà avvalersi dell'assistenza di commercialisti nominati dal Consiglio Direttivo, rimanendo comunque responsabile della situazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 17 – Organo di controllo

1) L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- di attestare, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 18 – Revisione legale dei conti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o

monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;

- nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

- l'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Art. 19 – Durata e Scioglimento.

L'Associazione avrà durata, salvo proroga, fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento

Fulvio C.



1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 20 – Norme transitorie e finali.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

Francesco Maria Di Teseo



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO NEI MODI DI
LEGGE, SI RILASCIATA LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DA
NUMERO TRENTACINQUE DICIANNOVE FACCIAE PER GLI
USI DI LEGGE
ROMA, LI 25 SETTEMBRE 2020

